ANCeSCAO - A.P.S.

Associazione Nazionale Centri Sociali
Comitati Anziani e Orti

# LA SICUREZZA AL CENTRO

Vademecum per una corretta applicazione delle norme di sicurezza in materia di salute e sicurezza all'interno dei  Centri Soci ANCeSCAO A.P.S.

A cura di SIDEL Ingegneria
Team Tecnico Nazionale ANCeSCAO A.P.S

Edizione Aprile 2021

# INDICE

1. INTRODUZIONE ..... 2
2. LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ..... 2
3. OBBLIGHI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO / DI ATTIVITA' ..... 5
3.1 CONFORMITA' EDILIZIA ..... 6
3.2 CONFORMITA' DELLE ATTIVITA' SVOLTE ..... 6
3.2 CONFORMITA' IMPIANTISTICA ..... 6
4. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI ..... 6
4.1 PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI VOLONTARI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE ..... 6
4.2 PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF (DPR 151/2011) ..... 7
5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI ..... 7
6. GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19 ALL'INTERNO DEI CENTRI ..... 8
7. DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI -FAQ ..... 9

## 1. INTRODUZIONE

Questo opuscolo informativo vuole essere uno strumento di supporto per tutti i Centri sociali e Culturali, Associazioni e Organizzazioni di Volontariato in genere aderenti ad ANCeSCAO A.P.S. , i cui **Presidenti** (o equivalenti rappresentanti legali) si trovino nella necessità di verificare **gli obblighi** del Centro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro **e le responsabilità** ad essi correlate.
E' importante sottolineare che il mancato rispetto dei suddetti obblighi può comportare, per il rappresentante legale, **sanzioni amministrative e sanzioni penali**, punibili con ammende di alcune migliaia di euro per ogni inadempienza e/o l'arresto.

Gli obblighi e le responsabilità a carico del legale rappresentante sono delegabili solo a fronte di esplicita delega di funzioni che è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa (cioè documentata secondo le forme di legge previste);
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa **attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate**;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
**La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al legale rappresentante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.**

## 2. LA LEGISLAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

In Italia, attualmente, il primo riferimento normativo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è il Decreto Legislativo 81/2008, comunemente noto come "Testo Unico della Sicurezza", che ha riformulato la disciplina nazionale in materia, alla luce e sulla base delle Direttive Europee, con il fine di tutelare la salute del "lavoratore", non solo mediante il rispetto delle norme di natura ed estrazione prettamente "tecnica" ma anche attraverso un'organizzazione del lavoro funzionale e consapevole.
Poiché il D.lgs. 81/2008 e s.m.i. *"si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio"* (art. 3, comma 1), è evidente che anche i centri e le associazioni (ricreative, culturali, di promozione sociale, ecc.) sono soggetti al campo di applicazione della norma stessa.
Le modalità di applicazione cambiano però a seconda che ci troviamo nei seguenti casi:

CASO 1 – PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI O EQUIPARATI

CASO 2 – PRESENZA DI VOLONTARI (ex L. 1° agosto 1991, n.266 ed ex L. 383/2000 attualmente abrogate e sostituite dal D.Lgs. n. 177/2017 ) E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

L'analisi proseguirà nell'individuare i principali obblighi a carico del Centro e del suo Legale Rappresentante.

**CASO 1 – PRESENZA DI LAVORATORI SUBORDINATI O EQUIPARATI**

Il Testo Unico della Sicurezza (art. 2, comma 1) fornisce una definizione molto ampia di Lavoratore:

***a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione,*** *esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1° dicembre 1997, n. 468(N), e successive modificazioni.*

Facendo riferimento alle diverse tipologie contrattuali, si riporta un elenco dei lavoratori per i quali si rende necessaria l'applicazione piena del D.Lgs. 81/2008:

- Lavoratori subordinati a tempo indeterminato (art. 2094, cod. civ.)
- Lavoratori con contratto di lavoro intermittente (artt. 33 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
- Lavoratori con contratto part-time (D.Lgs. n. 61/2000)
- Lavoratori subordinati a tempo determinato (D.Lgs. n. 381/2001)
- Lavoratori in somministrazione (artt. 20 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
- Lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cosiddetto job sharing, artt. 41 e seguenti, D.Lgs. n. 276/2003)
- Lavoratori distaccati (art. 30, D.Lgs. n. 276/2003)
- Lavoratori occupati in regime di telelavoro (art. 3, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008)
- Lavoratori socialmente utili (LSU ex legge n. 468/1997)
- Collaboratori coordinati e continuativi (art. 409, comma 1, n. 3, c.p.c.)
- Apprendisti (D.Lgs. n. 167/2011)
- Tirocinanti beneficiari delle iniziative di cui all'art. 18, legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali
- Lavoratori che svolgono prestazioni occasionali tramite i "nuovi voucher" 2017 di cui alla L. 96 del 21/06/2017

In presenza anche di un solo **lavoratore subordinato o equiparato**, il Presidente del Centro, in qualità di datore di lavoro (che, secondo il Decreto Lgs. 81/2008 è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa") deve:

- **designare il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi** (RSPP) (persona che può essere interna o esterna al Centro ma deve possedere specifici requisiti professionali e formativi)
- **valutare TUTTI i rischi** con la conseguente *elaborazione del documento di valutazione dei rischi*, previsto dall'articolo 28
- adempiere agli obblighi di informazione, **formazione** e addestramento del personale; ai fini dell'informazione/formazione il personale deve essere in possesso dell'attestato di partecipazione al corso previsto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 2011
- **designare** i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza

- nominare il **medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore emerge dalla valutazione dei rischi e dei essere studiato caso per caso)
- fornire i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**

Per effettuare la valutazione dei rischi di una realtà occorre individuare tutti i pericoli connessi all'attività svolta e quantificarne il rischio, ossia la probabilità che ciascun pericolo si tramuti in danno, tenuto conto dell'entità del potenziale danno. Per ciascun rischio, nella valutazione deve essere prevista una misura di riduzione e/o gestione del rischio.
Si precisa che, nel caso in cui siano presenti anche dei volontari, il documento di valutazione dei rischi dovrà tener conto degli obblighi illustrati nel successivo paragrafo e darne corso.
Infine è importante sapere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 17, la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi non possono mai essere delegate da parte del legale rappresentante.

Poiché la valutazione dei rischi e gli obblighi ad essa correlati richiedono una conoscenza approfondita della materia, è consigliabile che il legale rappresentante sia affiancato, in tale percorso, da professionisti qualificati e competenti.

**CASO 2 – PRESENZA DI VOLONTARI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE**

La definizione di **lavoratore volontario** può essere ricavata dal D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", art. 17: "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà".
Riguardo alle tutele del lavoratore volontario, l'attuale stesura del D.Lgs. 81/2008 (come modificato dal D.Lgs. 106/2009), all'art. 3 comma 12-bis, stabilisce:

"**Nei confronti dei volontari** e dei volontari che effettuano servizio civile **si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi** di cui all'articolo 21. [...]"

Secondo l'art. 21 del D.Lgs. 81/2008 i lavoratori autonomi (e quindi anche i volontari) devono:

- utilizzare le attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente;
  QUESTO SIGNIFICA CHE IL CENTRO DOVRA' CONSENTIRE ESCLUSIVAMENTE L'UTILIZZO DI ATTREZZATURE PROVVISTE DI MARCATURA CE E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
  PER ATTREZZATURA SI INTENDE QUALSAISI MACCHINA, APPARECCHIO, UTENSILE O IMPIANTO DESTINATO AD ESSERE USATO DURANTE IL LAVORO (sono comprese ad esempio le SCALE PORTATILI, GLI UETNSILI DA CUCINA, GLI UTENSILI DA HOBBISTICA, ECC)

- munirsi, ove previsto, dei dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni normative;
  LA NECESSITA' O MENO DI UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUAE (scarpe, guanti, occhiali, mascherine, ecc.) VIENE DEFINITA A PARTIRE DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredate di fotografia e contenente le proprie generalità ove svolgano attività di lavoro in luoghi in cui si effettuino attività *in regime di appalto o subappalto* come ad es. attività svolte dai volontari tramite convenzioni con Enti pubblici

- provvedere, con oneri a loro carico, alla sorveglianza sanitaria ed alla partecipazione a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in centrati sui rischi tipici delle proprie attività.

Tuttavia, riguardo ai volontari, il legislatore ha reputato opportuno consentire che **le modalità di realizzazione della tutela, così come declinate nei quattro punti precedenti, vengano pattuite tra le parti**. In quest'ottica l'art. 3, comma 12-bis, del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il volontario, il Centro o l'ente di servizio civile possano stipulare degli accordi con i quali individuare le forme di attuazione della normativa prevenzionistica prevista in loro favore. *Ad esempio, potrà essere concordato che il Centro si faccia carico di acquistare i dispositivi di protezione individuale o organizzare i corsi di formazione per i volontari.*

Inoltre, per i Centri che operano presso sedi pubbliche o private di terzi, ad esempio strutture sanitarie e/o sociali (ospedali, case di cura, case famiglia…), enti pubblici (biblioteche, canili …) **è obbligo per il "datore di lavoro" ospitante (es. ospedale)** ottemperare a quanto richiesto dalla normativa **informando e riducendo al minimo i rischi da interferenze** tra la prestazione del volontario e le altre attività che si svolgono in contemporanea. E' fondamentale la collaborazione del Centro e dei volontari per un efficace coordinamento delle attività.

Dalla formulazione della norma pare chiaro che la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, in presenza di soli volontari, non sia obbligatoria ma l'Interpello N. 08/14 del 13 Marzo 2014 della Commissione per gli Interpelli ricorda l'obbligo del Datore di Lavoro del Centro di fornire indicazioni in merito ai rischi ed a provvedere alle misure di tutela dei lavoratori/volontari, il che **PRESUPPONE UNA VALUTAZIONE DEI RISCHI** cioè una individuazione dei fattori di rischio connessi allo specifico tipo di attività nello specifico luogo di lavoro.
**L'ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI può essere considerata, in tal senso, una modalità adeguata di formalizzazione di tale obbligo.**

Come già evidenziato per il caso 1, poiché la valutazione dei rischi e gli obblighi ad essa correlati richiedono una conoscenza approfondita della materia, è consigliabile che il legale rappresentante sia affiancato, in tale percorso, da professionisti qualificati e competenti.

## *3. OBBLIGHI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO / DI ATTIVITA'*

L'Interpello N. 08/14 del 13 Marzo 2014 della Commissione per gli Interpelli ricorda che il responsabile dell'impianto/immobile (il proprietario) o il Centro che di esso abbia la disponibilità (utilizzatore) devono **garantire la salubrità e la conformità degli ambienti** secondo la normativa di riferimento e risponderanno delle eventuali responsabilità civile e penali derivanti da inadempienze.

Qualora il Centro sia proprietario dell'immobile dovrà essere sua cura e responsabilità provvedere all'adeguamento dei locali e/o degli impianti ed ottenere i relativi documenti di conformità.
Diversamente, se i locali sono in affitto o in concessione d'uso, al momento della stipula del contratto/concessione/convenzione le parti potranno concordare le competenze per la messa a norma di locali e impianti e dei relativi costi.

Nel caso in cui l'organizzazione di volontariato abbia in affitto/concessione una sola parte dei locali di un immobile in cui sono presenti altri occupanti, gli aspetti comuni dovranno essere coordinati dal proprietario dell'immobile o dal gestore principale della struttura.

### 3.1 CONFORMITA' EDILIZIA

L'immobile (indifferentemente di proprietà pubblica o privata), nel momento in cui viene utilizzato direttamente dal proprietario o affittato o concesso in uso, deve essere provvisto di documentazione che ne attesti l'**agibilità**; il tal modo sono certi sia i requisiti di stabilità e di sicurezza dell'immobile sia i requisiti dell'immobile rispetto alla sua specifica destinazione d'uso. Tale documento è rilasciato dal Comune di competenza territoriale sulla base della documentazione tecnica presentata da professionisti in nome e per conto del proprietario dell'edificio, in conformità al Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale e tiene conto ad esempio:

- dei parametri di illuminazione e ventilazione naturale in relazione alle attività svolte;
- della presenza di servizi igienici adeguati in numero e caratteristiche.

### 3.2 CONFORMITA' DELLE ATTIVITA' SVOLTE

Se i lavoratori volontari svolgono delle attività all'interno dei locali, l'utilizzatore dovrà verificare che siano rispettati i requisiti prefissati dal D.Lgs. 81/2008 Titolo II per i luoghi di lavoro in relazione alle attività svolte. Eventuali carenze dei locali potranno emergere nella fase di valutazione dei rischi.

### 3.2 CONFORMITA' IMPIANTISTICA

Per le seguenti tipologie di impianti presenti all'interno dell'edificio deve essere disponibile la dichiarazione di conformità redatta dalla ditta installatrice ai sensi del DM 37/2008 (o della L. 46/90 se l'impianto è antecedente al 2008):

- impianti elettrici, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, di ventilazione ed aerazione dei locali;
- impianti idrici e sanitari;
- impianti del gas;
- impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- impianti di protezione antincendio.

## *4. OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE INCENDI*

### 4.1 PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI VOLONTARI E VOLONTARI SERVIZIO CIVILE

L'organizzazione di volontariato, in qualità di gestore, ha la titolarità di una posizione di garanzia (ai sensi dell'art. 40 c.p.) a tutela della incolumità di coloro che utilizzano gli spazi dell'organizzazione, anche a titolo gratuito (volontari e utenti).

Se i lavoratori volontari svolgono delle attività all'interno dei locali, il gestore dovrà adempiere agli obblighi di prevenzione incendi per i luoghi di lavoro (D.M. 10/03/1998):

- valutando le probabilità di insorgenza di un incendio;
- verificando la presenza di adeguate vie di fuga e di emergenza;
- verificando l'adeguatezza della dotazione dei presidi antincendio (es. estintori);

- realizzando le misure per una rapida segnalazione dell'incendio;
- fornendo ai volontari una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio.

Anche per gli aspetti di prevenzione incendi, eventuali necessità di adeguamento della struttura o delle dotazioni in essa presenti potranno emergere nella fase di valutazione dei rischi già citata ai paragrafi precedenti.

**4.2 PREVENZIONE INCENDI IN PRESENZA DI ATTIVITA' SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VVF (DPR 151/2011)**

Regole particolari di prevenzione incendi devono essere adottate in tutte quelle realtà in cui vengono svolte attività che necessitano della verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; l'elenco di tali attività è stabilito dal DPR 151/2011.

Nel seguito si riportano, a titolo di esempio, le attività che potrebbero essere di maggior interesse per i Centri:

- **locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi**, palestre con capienza **superiore a 100 persone ovvero di superficie superiore a 200 mq** (escluse le manifestazioni all'aperto): ricadono in tale situazioni anche le sale da ballo, sale per spettacoli di teatro, spazi per pranzi e/o cene sociali, tombole, campi da bocce
- **impianti per la produzione di calore** alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità **superiore a 116 kW**: ricadono in tale situazioni le **centrali termiche** per il riscaldamento degli ambienti e le **cucine** con attrezzature alimentate a gas metano o GPL NB: GLI IMPIANTI TERMICI DI *PORTATA TERMICA COMPLESSIVA MAGGIORE DI 35 KW* ALIMENTATI DA COMBUSTIBILI GASSOSI (ANCHE SE INFERIORI A 116 KW) *DEVONO RISPETTARE PREDEFINITE REGOLE COSTRUTTIVE RIPORTATE NEL DM 12/04/1996* (CIÒ VALE PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA, FORNI DA PANE E LABORATORI ARTIGIANALI, LAVAGGIO BIANCHERIA E CUCINE)
- depositi di gas in bombole o in serbatoi sopra determinate capacità
- depositi di carta/cartoni, archivi di materiale cartaceo, con quantitativi superiori a 5.000 kg

In presenza di attività appartenenti al suddetto elenco, il Centro deve predisporre, tramite il supporto di professionisti, l'elaborazione di un progetto che descriva tutti gli aspetti di prevenzioni incendi e che dovrà essere approvato dai Vigili del Fuoco competenti per territorio.

## *5. OBBLIGHI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI*

Per poter effettuare la **somministrazione di alimenti e bevande è necessaria specifica autorizzazione rilasciata da parte del Comune** dopo aver verificato la conformità alle disposizioni igienico-urbanistiche (si veda anche quanto già riportato nel paragrafo relativo ai luoghi di lavoro o di attività).

Ciò vale anche per i circoli privati nei quali venga effettuata somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci. Devono ritenersi comprese, ad esempio, le cucine con preparazioni occasionali di pranzi e/o cene per feste ed eventi, i bar, gli spacci di alimenti.

I locali di Centri in cui si somministrano alimenti o bevande, autorizzati dopo il 27/2/1993, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del Centro e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
Tutti i Centri, all'esterno della struttura, non possono avere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all'interno.

Secondo quanto previsto dal regolamento CE n. 852/2004 ciascuna realtà che si occupa di preparazione, produzione, confezionamento, e/o commercio e somministrazione di alimenti deve avere un suo piano di autocontrollo, detto manuale HACCP.
Il manuale descrive le modalità con cui vengono effettuate le preparazioni o il servizio all'interno dei locali, descrive tutti i processi di produzione e contiene indicazioni per prevenire e risolvere i rischi alimentari per ogni fase del processo di somministrazione.

Il personale volontario che ha a che fare con la somministrazione di cibi e bevande deve essere specificatamente formato e addestrato; dei corsi da alimentaristi, che variano da regione a regione, è generalmente possibile trovare informazioni precise rivolgendosi alle ASL di competenza territoriale.

## *6. GESTIONE DELL'EMERGENZA PANDEMICA COVID-19 ALL'INTERNO DEI CENTRI*

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19 tramite Decreti Legge e DPCM che hanno stabilito e stabiliscono fino ad oggi le misure restrittive per l'intero territorio nazionale, la possibilità di svolgere attività all'interno dei Centri fa capo a specifiche autorizzazioni ministeriali e potrà essere svolta solo nei termini dell'applicazione di specifici "Protocolli Anticontagio" elaborati a livello nazionale e regionale per le singole attività (es. ristorazione, feste, gioco delle bocce, attività ludiche e gioco delle carte, ecc.).
E' bene avere chiaro che NON esiste un singolo protocollo per possa riattivare e consentire le attività del Centro nella sua globalità.

Per avere informazioni su eventuali riaperture è pertanto necessario interfacciarsi prima di tutto con il proprio Comune per capire quali siano i vincoli in relazione alla

- normativa comunale (ordinanze)
- normativa regionale
- normativa nazionale

**Considerata l'estrema variabilità delle normative anti Covid 19, al fine di rimanere sempre aggiornati sulle normative in vigore vi invitiamo a visitare periodicamente il sito www.ancescao.it sul quale verranno pubblicate tutte le informazioni riguardanti questo tema.**

## 7. DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI – FAQ

A seguito del webinar “La Sicurezza al Centro”, promosso da ANCeSCAO A.P.S. in data 16 Febbraio 2021, il Team Tecnico Nazionale di ANCeSCAO A.P.S., ha raccolto e risposto ad alcune domande frequenti poste dai partecipanti.

Di seguito le domande e le risposte alle domande raggruppate per macrotemi.

### LEGGE 81/2008 E INDICAZIONI GENERALI:

***Domanda: nel Centro dove prestano la loro opera solo volontari occorre individuare il Medico del Lavoro?***

***Risposta***: La nomina del Medico Competente (MC), anche per i centri presso cui prestano la loro opera solo volontari, ai sensi dell'Art. 21 del D.Lgs. 81/08, dipende dalle attività effettivamente svolte dagli stessi volontari. Il MC deve essere nominato se sono presenti rischi specifici che possono comportare nel tempo la possibile insorgenza di malattie professionali (es. esposizione rumore, utilizzo attrezzi vibranti, sollevamento carichi, utilizzo agenti chimici, ecc… ). Le suddette attività devono essere svolte con continuità nell'arco dell'anno. Inoltre, può essere importante valutare la presenza del Medico Competente per eventuali attività di volontariato svolte presso strutture ospedaliere o assistenziali. Infatti, la sorveglianza sanitaria del MC è finalizzata a verificare l'idoneità del ""lavoratore""/volontario a svolgere una determinata attività anche a fronte dello stato di salute complessivo del volontario.

***Domanda: Se un volontario ha ottenuto attestato di partecipazione al corso di RSPP come datore di lavoro, può tenere corsi di formazione all'interno del proprio centro?***

***Risposta:*** Per la risposta si deve fare riferimento Decreto Interministeriale 06/03/2013 che stabilisce i requisiti dei docenti per i corsi di sicurezza: il datore di lavoro che vuole svolgere direttamente i corsi di formazione per i propri lavoratori deve ricadere in uno dei casi descritti dal decreto; se è RSPP (6° criterio) deve comunque possedere un percorso formativo di didattica o un determinato numero di ore di docenza svolte nell'ultimo triennio.

***Domanda: Il mio Centro assumerà un volontario con il progetto "Time to care" che per 6 mesi farà servizio da remoto e che devo assumere come cococo. Come mi devo comportare?***

***Risposta***: L'assunzione di un volontario come Co.Co.Co (assimilato ad un lavoratore dipendente ai sensi del D.Lgs. 81/08) comporta una serie di obblighi per il Presidente del centro che si configura, in tal caso, come “datore di lavoro”: la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la contestuale nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Ulteriori obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 (art. 36 e 37) prevedono la formazione/informazione per il lavoratore dipendente o assimilato (formazione generale 4 h + formazione specifica 4 h rischio basso per mansione impiegatizia). Poichè, nello specifico caso, tali obblighi derivano da una attività limitata nel tempo (6 mesi), si consiglia, nell'ottica di una maggiore ottimizzazione delle attività, di considerare - al momento della stesura del Documento Valutazione Rischi, la valutazione completa di tutte le attività svolte nel centro (connesse anche a quanto svolto esclusivamente dal personale volontario). Si segnala, come ulteriore aspetto legato al servizio da remoto svolto dal lavoratore Co.Co.Co., la necessità di chiarire il preciso inquadramento contrattuale (telelavoro o smartworking).

***Domanda: RSPP e il medico competente sono necessari in un centro che si avvale di volontari e di autonomi per la sanificazione dei bagni***?

***Risposta:*** La nomina del RSPP (obbligo inderogabile del Datore di Lavoro) è prevista solo per centri in cui risultano presenti lavoratori dipendenti o equiparati (si veda risposta al primo quesito e opuscolo sicurezza).

Per quanto riguarda il Medico Competente, si rimanda alla risposta precedente (primo quesito)

In caso di presenza di lavoratori autonomi, essendo società terze anche se individuali: valgono pertanto gli obblighi riconducibili alle prescrizioni dell'art.26 del D.Lgs 81/08. Tale articolo prevede che il datore di lavoro committente (Centro) verifichi i requisiti professionali e idoneità tecnica dei lavoratori autonomi; prevede inoltre che i datori di lavoro si scambino le opportune informazioni relative alla riduzione del rischio interferenziale. Nei casi stabiliti dal Decreto, tali valutazioni andranno formalizzate nella predisposizione dell Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenziale (DUVRI). La redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) rimane sempre opportuna per una valutazione complessiva dello stato di sicurezza del Centro.

***Domanda: per un Presidente che incarica la gestione di aspetti relativi a sicurezza e salute ad altri volontari (es. responsabile del ballo, della cucina ecc..) occorre una delega di funzioni tramite notaio o è sufficiente verbalizzare l'incarico in una riunione del Direttivo o assemblea ?***

***Risposta:*** La delega di funzioni è necessaria unicamente nel caso in cui il Presidente voglia demandare le proprie responsabilità giuridiche a soggetti terzi ai quali dovrà delegare anche poteri organizzativi e di spesa. In tali casi serve una delega notarile (o atto equivalente). Diversamente, per affidare incarichi specifici a determinate figure che all'interno dell'organizzazione hanno ruoli di coordinamento e supervisione di attività specifica, è sufficiente una verbalizzazione dell'incarico. Giuridicamente, tali figure assumeranno il ruolo che la normativa inerente la sicurezza sul lavoro chiama "preposto" (cioè colui che sovrintende e sorveglia l'attività di altri per conto del Datore di Lavoro). In tali casi la responsabilità rimane in carico al Datore di Lavoro/Presidente a meno che non vengano dimostrate delle "incurie" da parte del preposto.

***Domanda***: ***nel mio Centro abbiamo persone condannati a pene lievi che il tribunale ha convertito la pena in attività in favore della comunità. Come vengono inquadrate tali figure?***

***Risposta:*** Sulla base di tali informazioni limitate non è possibile dare indicazioni: la risposta dipende dalla forma di inquadramento giuridico/ contrattuale di questi volontari ""messi alla prova"". A livello generale, gli obblighi in materia di sicurezza e salute del lavoratore impegnato in lavori di pubblica utilità restano a carico degli enti pubblici o delle associazioni di volontariato che accolgono i lavoratori a seconda degli accordi presi tra le due parti.

***Domanda: Mi interesserebbe un approfondimento sul Documento Valutazione Rischi. E' possibile avere una guida generale per la compilazione di tale documento?***

***Risposta:*** Il Documento di Valutazione dei Rischi, per sua natura, è un elaborato complesso e "personalizzato" per il Centro che deve essere predisposto da un professionista (normalmente dal RSPP/consulente) o comunque da un soggetto con determinate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Segnaliamo – unicamente a scopo conoscitivo, suggerendovi di rivolgervi sempre a professionisti del settore - che per le Piccole Medie imprese è prevista una semplificazione nella redazione

del DVR: dal 1° giugno 2013 il Ministero del Lavoro ha introdotto la possibilità di utilizzare il DVR con Procedure Standardizzate (tale procedura può essere applicata alle imprese che hanno fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzata anche da quelle che hanno fino a 50 lavoratori, classificabili comunque a basso livello di rischio) .È possibile (tenendo conto delle riflessioni sopra esposte) scaricare gratuitamente il modello standard dal seguente link: https://www.lavoro.gov.it/archivio-doc-pregressi/SicurezzaLavoro/Procedura%20standardizzata.pdf#search=dvr%20con%20procedure%20%20

***Domanda: è meglio appoggiarsi ad una ditta esterna che si occupa di sicurezza?***

***Risposta**:* Poiché la normativa di riferimento è molto complessa ed articolata e richiede ad oggi una conoscenza tecnica approfondita, in linea di massima è sempre opportuno avvalersi di professionisti in tutti i casi in cui non siano presenti all'interno del centro le risorse specifiche richieste (personale qualificato in materia sicurezza sul lavoro).

## SICUREZZA E CONVENZIONI CON GLI ENTI LOCALI

***Domanda: Nel caso di una sede di Centro che non ha gli impianti a norma, se l'immobile è concesso in comodato da parte del Comune, chi ha l'obbligo di mettere a norma la struttura? Il Comune o il Centro?***

***Risposta*:** Dipende dalla convenzione stipulata con il Comune; normalmente la messa a norma degli impianti spetta al proprietario dell'immobile (Comune in questo caso) soprattutto per impianti che non siano inerenti lo svolgimento delle attività. Poichè però, molto spesso, gli impianti sono afferenti lo svolgimento dell'attività stessa, potrebbe avere senso che la messa a norma / modifica sia effettuata dal Centro utilizzatore che potrà trovare, in sede di convenzione, delle formule per una sorta di compensazione dei costi. Se i locali sono in affitto o in concessione d'uso, al momento della stipula del contratto/concessione/convenzione le parti potranno concordare le competenze per la messa a norma di locali e impianti e dei relativi costi.

***Domanda: Vorrei chiedere informazioni in cosa consiste il Permesso di Autorizzazione per la cucina del Circolo. Dove richiederlo?***

***Risposta**:* Per poter effettuare la somministrazione di alimenti e bevande è necessaria specifica autorizzazione rilasciata da parte del Comune (SUAP - sportello unico per le attività produttive) dopo aver verificato la conformità alle disposizioni igienico-urbanistiche. Ciò vale anche per i circoli privati nei quali venga effettuata somministrazione di alimenti e bevande per i soli soci. Devono ritenersi comprese, ad esempio, le cucine con preparazioni occasionali di pranzi e/o cene per feste ed eventi, i bar, gli spacci di alimenti.

***Domanda: La struttura che ospita il Centro sociale non ha la linea vita. Lo stabile è del Comune: chi deve provvedere a tale adempimento?***

***Risposta***: Le linee vita di tipo stabile (secondo la norma UNI EN 795), ovvero l'insieme degli ancoraggi posti in quota sulle coperture degli immobili, vengono installati per consentire l'accesso e lo svolgimento della manutenzione (periodica e/o straordinaria) degli impianti in sicurezza. La normativa nazionale sulle linee guida attualmente in vigore, viene espressa nell' Art. 115. (coordinato con il D.lgs. 106/2009), riguardante i Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto. Gli obblighi di installazione vengono rimandati alla normativa regionale. A tal proposito le Regioni che hanno specificatamente deliberato sono 10: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia.

In base a quale sia la motivazione che prevede l'obbligo di installazione (rifacimento o interventi di ripristino della copertura, manutenzione impianti, altri interventi manutentivi...) si potrà anche stabilire a chi competa la manutenzione della stessa. Per chiarezza sarebbe opportuno che anche tale aspetto fosse esplicitato nella convenzione/contratto.

## PREVENZIONE INCENDI:

***Domanda: Il piano di sicurezza deve essere esposto ben visibilmente all'interno del centro? Es. vie di fuga, planimetria dei locali ecc.?***

***Risposta***: L'elaborazione di un Piano di Emergenza è obbligatorio, di per se, per ""aziende"" con numero di lavoratori superiore a 10 o comunque "azienda soggetta" a Certificato Prevenzione Incendi. Il Piano di Emergenza è l'insieme di procedure di comportamento da tenere in caso di emergenza e di planimetrie di emergenza che devono essere esposte, riportanti le posizioni dei presidi antincendio, le uscite di emergenza, il punto di raccolta. Per i Centri, tenendo conto della presenza di persone "esterne" superiore a 10, è sempre consigliabile esporre le planimetrie di emergenza ed evacuazione a parete.

***Domanda: Il nostro Centro (ex biblioteca circa 50 mq e fornito di dispositivi antincendio) fa parte dell'edificio comunale, è obbligatoria un'assicurazione incendio?***

***Risposta:*** Gli aspetti assicurativi sono indipendenti dall'applicazione della normativa antincendio. In fase di stipula della convenzione il Comune potrebbe richiedere un'assicurazione antincendio per avere una garanzia di copertura economica in casi di incendio.

***Domanda: Il Centro che utilizza i locali del Comune in concessione d'uso tramite concessione, a chi spetta la pratica antincendio e a chi spetta formare i volontari sul corso antincendio?***

Se la pratica antincendio è riferita agli impianti (es. impianto termico > 116 kW, gruppo elettrogeno > 25 kW) l'obbligo di presentazione sarà a carico del Comune in qualità di proprietario degli impianti che non saranno modificati dall'attività stessa. Se la pratica è riferita alle attività svolte nel Centri (feste, spettacoli, pranzi, palestre, cucine > 116 kW, ecc.. secondo quanto già sopra descritto) l'obbligo di presentazione sarà a carico del Centro quale intestatario delle attività stesse. La formazione antincendio è, in tali casi, sempre a carico del Centro.

***Domanda: i tendaggi e gli arredi all'interno del Centro devono essere ignifughi?***

***Risposta***: Tali tipi di arredi e tendaggi garantiscono sempre un più elevato livello di sicurezza antincendio e pertanto sono sempre da preferire. Nel caso di attività ricadenti nel DPR 151/2011 tale requisito è vincolante ai fini dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi. Tali aspetti vengono generalmente approfonditi con il professionista che segue e gestisce la pratica.

***Domanda***: *Le norme antincendio valgono solo per spazi chiusi a 200? Per uno spazio adibito a sala da ballo fino a cento partecipanti è obbligatoria la certificazione antincendio? Se in una sala di 300 mq, per il ballo vengono utilizzati non più di 200 perchè il resto è occupato da sedie e tavoli, serve la certificazione antincendio?*

***Risposta***: Si rimanda a quanto previsto per l'attività n. 65 del DPR 151/2011: "Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono

escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico." Pertanto, se si rimane nei limiti dei 200 m2 di superficie lorda e con un numero di presenti inferiore alle 100 persone, non è necessaria la certificazione antincendio; in tutti gli altri casi sì. Per locali con superficie superiore a 200 mq per poter "considerare" solo una parte di metratura è necessario che le porzioni siano strutturalmente separate; diversamente la sala è da considerarsi nella sua interezza. La separazione deve avvenire con strutture fisse (muratura, cartongesso, ecc)."

***Domanda***: ***che tipo di spazio necessita a 150 soci per svolgere un evento quale un pranzo o una festa danzante?***

***Risposta:*** La normativa nazionale inerente la sicurezza sul lavoro non fornisce indicazioni univoche riguardo ai mq occupabili per persona in tali tipi di contesto. Eventuali riferimento possono essere riportati sui regolamenti edilizi comunali. Per quanto riguarda la sicurezza, è necessario rispettare i parametri fissati dalle regole di prevenzione incendi (affollamenti massimi in relazione alle vie di fuga). Vincoli particolarmente importanti sulle caratteristiche dei luoghi possono insorgere qualora le attività citate rientrino nel campo di applicazione del DPR 151/2011 (attività soggette ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco). Ad esempio:

- locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie superiore a 200 mq (escluse le manifestazioni all'aperto): ricadono in tale situazioni anche le sale da ballo, sale per spettacoli di teatro, spazi per pranzi e/o cene sociali, tombole, campi da bocce
- impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW: ricadono in tale situazioni le centrali termiche per il riscaldamento degli ambienti e le cucine con attrezzature alimentate a gas metano o GPL

**Ringraziamenti**

Si ringrazia l'Ing. Emanuela Tufariello e l'Ing Gianluca Latini di SIDEL Ingegneria per la realizzazione dei contenuti del Vademecum.

Impaginazione e coordinamento generale a cura della Segreteria Nazionale ANCeSCAO A.P.S.

**Hai dubbi, domande e curiosità sulla gestione del tuo Centro?**

**Contatta il Team Tecnico Nazionale ANCeSCAO A.P.S.**

**scrivendo una mail a segreteria@ancescao.it**